

Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2025, n. 4-1597

Legge regionale n. 32/2023. D.P.C.M. del 9 marzo 2022 di recepimento dell'accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario. Disposizioni a modifica della D.G.R. n. 19-7190 del 12 luglio 2023.



Seduta N° 107

Adunanza 29 SETTEMBRE 2025

Il giorno 29 del mese di settembre duemilaventicinque alle ore 11:05 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria che si svolgerà, in deroga alla D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024, in modalità telematica con l'intervento di Marco Gabusi Presidente Facente Funzione e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Andrea TRONZANO

DGR 4-1597/2025/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 32/2023. D.P.C.M. del 9 marzo 2022 di recepimento dell'accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario. Disposizioni a modifica della D.G.R. n. 19-7190 del 12 luglio 2023.

A relazione di: (Chiorino), Riboldi

Premesso che:

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n.209/CSR) è stato sancito l'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione;

il D.P.C.M. del 9 febbraio 2018 "Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico" ha recepito il summenzionato Accordo;

la D.G.R. n. 25-8490 del 1 marzo 2019 ha approvato la disciplina regionale dei corsi di formazione per il profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico ed il relativo standard formativo, così come individuato dal suddetto Accordo;

con successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante "Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 dell'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione" (Rep. Atti n. 66/CSR del 7 maggio 2020) sono state prorogate di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 dell'Accordo del 2017;

con ulteriore Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante “Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13, comma 1, dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (Rep. Atti n. 89/CSR del 17 giugno 2021), sono state prorogate di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 13 dell’Accordo del 2017.

Premesso, inoltre, che:

con DPCM del 9 marzo 2022 è stato recepito l’Accordo (Rep. Atti n. 199/CSR del 7 ottobre 2021) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che sostituisce il precedente Accordo Rep. Atti n. 209/CSR/2017, concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario”

con D.G.R. n. 19-7190 del 12 luglio 2023 è stata approvata, con contestuale revoca della DGR n. 25-8490 del 2 marzo 2019, la nuova disciplina regionale dei corsi di formazione per il profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico ed il relativo standard formativo, al fine di renderla coerente con le modifiche apportate dal suddetto nuovo Accordo recepito con DPCM del 9 marzo 2022.

Richiamato che la legge regionale n. 32/2023 “Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l’orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro”:

- all’articolo 25, dispone che la Giunta regionale riconosce e promuove le attività formative riferite alle qualificazioni oggetto di specifiche discipline di settore e che rappresentano il riferimento per la formazione regolamentata, finalizzata all'esercizio di una determinata professione o attività di lavoro riservata, in coerenza con la normativa statale e gli accordi stipulati in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- al Capo II, disciplina gli standard formativi e le certificazioni delle competenze;
- all’articolo 56, comma 5, sancisce che la Giunta regionale disciplina gli standard formativi e le regole metodologico-procedurali per l'erogazione dei percorsi di formazione nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi nazionali;
- all’articolo 56, comma 6, sancisce che la Giunta regionale definisce la disciplina degli standard formativi, i criteri generali per la realizzazione dei percorsi delle diverse tipologie dell'apprendistato e la loro durata, nel rispetto della vigente normativa e d'intesa con le parti sociali.

Richiamata, inoltre, la DGR n. 19-3099 del 12 dicembre 2011, di approvazione della nuova regolamentazione delle Commissioni afferenti il Settore regionale “Standard formativi e Orientamento professionale” (ora Settore “Standard formativi e Orientamento permanente”).

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore “Standard formativi e Orientamento permanente”:

ha appurato che il notevole incremento del numero di esami relativi ai corsi di formazione per Assistente di Studio Odontoiatrico registrato negli ultimi due anni ha reso opportuno rendere disponibile una Prova Complessiva di Valutazione Standard, elaborata da un’apposita Commissione tecnica regionale, in luogo della prova progettata dal singolo ente di formazione e validata successivamente dal Settore competente, al fine di garantire maggiore efficacia e omogeneità nell’erogazione degli esami in analogia con analoghi corsi di formazione regolamentata;

con comunicazione del 23 aprile 2025, ha convocato a tal fine una Commissione tecnica composta da esperti della formazione professionale, funzionari regionali, tra cui, tra l’altro, della Direzione regionale Sanità, Settore “Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR”, rappresentanti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e associazioni di categoria sindacali e datoriali, ai sensi della richiamata DGR n. 19-3099 del 12 dicembre 2011, con mandato di elaborare la Prova Complessiva di Valutazione (PCV) per l’esame finale.

Preso atto che, in esito ai lavori della suddetta Commissione, come da documentazione agli atti:

- l’introduzione della Prova Complessiva di Valutazione Standard non comporta alcuna variazione

alla “Disciplina regionale dei corsi di formazione sull’Assistente di Studio Odontoiatrico”, di cui all’allegato A della D.G.R. n. 19-7190 del 12 luglio 2023 sopra richiamata;

- l’allegato B della D.G.R. n. 19-7190 del 12 luglio 2023 “Standard formativi per l’esercizio dell’attività di Assistente di studio odontoiatrico” risulta pertanto obsoleto.

Dato atto che il citato Settore “Standard formativi e Orientamento permanente”, anche tramite confronto con il citato Settore “Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR”, sulla base di tali esiti ha appurato che risulta necessario prevedere:

- di revocare l’allegato B della D.G.R. n. 19-7190 del 12 luglio 2023 “Standard formativi per l’esercizio dell’attività di Assistente di studio odontoiatrico” recante Profilo e Percorso formativo ad essa relativi;

- che il profilo professionale e il percorso standard in vigore sono quelli pubblicati sul *Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte*, nelle relative sezioni, alla pagina ad esso dedicata;

- che anche la Prova Complessiva di Valutazione Standard sarà resa disponibile agli enti di formazione, con accesso riservato, sul “Catalogo delle prove standard” di Regione Piemonte;

- che la Prova Complessiva di Valutazione Standard dovrà essere utilizzata per gli esami che si svolgeranno a partire dal mese di ottobre 2025, come da comunicazione pubblicata in data 30 luglio 2025 sulla pagina web dell’applicativo “Gestione prove di valutazione”, nella sezione “Avvisi”, accessibile agli enti di formazione professionale e agli utenti.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo procedurale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera

di disporre, ai sensi della legge regionale n. 32/2023 e del DPCM del 9 marzo 2022 di recepimento dell’Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, con riferimento al profilo ed al percorso formativo per l’esercizio dell’attività di Assistente di studio odontoiatrico:

- di revocare l’allegato B della D.G.R. n. 19-7190 del 12 luglio 2023 denominato “Standard formativi per l’esercizio dell’attività di Assistente di studio odontoiatrico” recante Profilo e Percorso formativo ad essa relativi;

- che il profilo professionale e il percorso standard in vigore sono quelli pubblicati sul *Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi di Regione Piemonte*, nelle relative sezioni, alla pagina ad esso dedicata;

- che la Prova Complessiva di Valutazione Standard dovrà essere utilizzata per gli esami che si svolgeranno a partire dal mese di ottobre 2025, come da comunicazione pubblicata in data 30 luglio 2025 sulla pagina web dell’applicativo “Gestione prove di valutazione”, nella sezione “Avvisi”, accessibile agli enti di formazione professionale e agli utenti;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;

di demandare alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e

Lavoro, “Standard formativi e Orientamento permanente”, ed alla Direzione regionale Sanità, Settore “Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR”, nell’ambito della rispettiva competenza, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-1597-2025-All_1-Allegato_A_ASO.pdf

1.

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario Formazione e Lavoro
Settore Standard Formativi e Orientamento permanente

Direzione Sanità e Welfare
Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR

DISCIPLINA REGIONALE DEI CORSI DI FORMAZIONE DELL'ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ASO)

Normativa e riferimenti specifici

- Art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" ([GU Serie Generale n.40 del 17-02-2006](#))
- Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2020 "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante "Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 dell'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017)";
- **Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che sostituisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n.209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione, successivamente recepito con il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018. (Rep. Atti n. 199/CSR del 7 ottobre 2021)**
- DPCM del 9 marzo 2022 pubblicato in G.U. n. 102 del 3 maggio 2022 "Recepimento dell'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario. (22A02657)".
- Comunicazione 27 aprile 2022 DGPROF 0023679-P del Ministero della Salute relativa alle scadenze dei periodi transitori.

1 Individuazione del profilo

L'Assistente di Studio Odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dagli artt. 11 e 12 del citato DPCM del 9 marzo 2022, che svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accogliimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, come descritto nell'allegato 1 dell'Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2021, recepito con DPCM del 9 marzo 2022.

E' fatto assoluto divieto all'Assistente di Studio Odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'Odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

2 Enti formatori

Gli Enti formatori che possono erogare i percorsi di cui alle presenti linee guida devono essere in possesso dell'accreditamento regionale alla formazione (Macrotipologia B) ai sensi della D.G.R. n. 29-3181 del 19/6/2006 e s.m.i.. Gli Enti formatori devono avere laboratori e attrezzature adeguati all'erogazione delle parti pratiche previste dal percorso formativo.

3 Caratteristiche del percorso e obbligo di frequenza

Il percorso, come definito dallo standard formativo, ha una durata di 700 ore, suddivise in 300 ore di teoria ed esercitazioni e 400 ore di tirocinio e non può superare i 12 mesi di formazione.

Le ore di teoria possono essere erogate in modalità FAD/e-learning, nella misura massima del 30% delle lezioni frontali pari a 70 ore.

La suddetta percentuale si intende a regime salvo situazioni emergenziali sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale, conformemente a quanto stabilito dall'Accordo approvato il 3 novembre 2021 in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome *“sulle Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”*.

I contenuti dei corsi devono rispettare le indicazioni e l'articolazione del profilo e del percorso di cui all'allegato B.

Per poter accedere all'esame finale è necessario aver frequentato almeno il 90% del percorso formativo.

Nel caso in cui l'allievo/a interrompa in itinere il percorso formativo, l'agenzia deve rilasciare la dichiarazione con l'indicazione dei contenuti del corso frequentato dall'allievo/a. Tale documentazione può essere utile al fine dell'inserimento con crediti formativi in un successivo percorso formativo.

4 Requisiti dei formatori

I docenti del corso devono avere i seguenti requisiti:

– Per gli insegnamenti relativi alla competenza 1 “Interagire con le persone assistite, i membri dell'equipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni”, 2 “Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard” e 4 “Trattare la documentazione clinica e amministrativo-contabile”, docente/i con esperienza professionale o esperienza didattica complessivamente pari a tre anni maturata negli ultimi cinque anni.

- Per l'insegnamento degli argomenti attinenti alla competenza 3 “Assistere l'odontoiatra”, docente/i laureato/i in ambito medico odontoiatrico iscritto/i all'Albo degli Odontoiatri e che non sia/siano stato/i destinatario/i di alcun procedimento disciplinare, in possesso di esperienza professionale complessivamente pari almeno a tre anni maturata negli ultimi cinque anni in ambito odontoiatrico per l'insegnamento delle materie attinenti.

L'agenzia formativa trasmette all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri provinciale di competenza l'elenco dei docenti e le relative dichiarazioni:

- di regolarità di iscrizione all'albo degli Odontoiatri presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

- assenza di procedimenti disciplinari.

- Per la formazione generale e specifica alla salute e sicurezza per i lavoratori, docenti qualificati secondo i criteri approvati con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013,

5 Tirocinio

Il tirocinio guidato si svolge presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l'assistente di studio odontoiatrico.

Le strutture presso le quali si svolgerà il tirocinio operanti in regime di autorizzazione all'esercizio devono produrre all'ente erogatore del corso copia dell'autorizzazione Comunale e il nominativo del Direttore Sanitario responsabile.

L'ente erogatore del corso trasmette all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri provinciale di competenza l'elenco degli studi odontoiatrici, servizi e le strutture autorizzate ove si svolgeranno i tirocini e, per questo ultimo caso, anche la relativa documentazione di cui sopra.

La supervisione del tirocinio è delegata dal responsabile della struttura ad un soggetto ("tutor aziendale") con esperienza professionale di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturata negli ultimi cinque anni nell'esercizio dell'attività lavorativa.

Nel caso in cui la struttura sia condotta esclusivamente dal solo titolare quest'ultimo svolgerà il ruolo di tutor aziendale.

Nei casi previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 14 comma 1 del DPCM 9 marzo 2022, ovvero i soggetti che dalla data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018, **ovvero il 21 aprile 2018, fino al 20 aprile 2022**, sono stati assunti come dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, privi dell'apposita qualifica professionale di Assistente di studio Odontoiatrico (ASO), il tirocinio può essere svolto nel luogo e nell'orario di lavoro ma deve essere comunque tracciato in maniera chiara come ore dedicate alla formazione e distinte da quelle di lavoro.

6 Competenze regionali

I corsi dovranno essere autorizzati, riconosciuti o finanziati dalla Regione Piemonte nell'ambito delle proprie competenze e in riferimento alla legge regionale n. 32 del 24 novembre 2023, artt. 4, 13, 26.

7 Ammissione ai corsi

Il requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo di istruzione si completa con la frequenza dei primi due anni del secondo ciclo (v. circolare MIUR 101 del 30/12/2010), mentre per coloro che hanno concluso la scuola media entro il 2006, l'obbligo di istruzione è assolto con il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media).

Tale requisito deve essere dimostrato:

- attraverso l'esibizione del certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione rilasciato dall'Istituto scolastico competente per coloro che hanno concluso la scuola media **dopo il 2006**
- con l'esibizione del diploma di scuola secondaria di primo grado per coloro che hanno concluso la scuola media **entro il 2006**.

I cittadini stranieri che non hanno conseguito un titolo di studio in Italia, devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett a), del D.Lgs 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" i tirocinanti dei corsi in oggetto, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D.Lgs., devono essere intesi come lavoratori. Pertanto, l'ammissione al corso è condizionata dal possesso del certificato di idoneità specifica alle mansioni rilasciato dal "Medico competente" dell'A.S.R. competente.

8 Esame finale

La qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico è rilasciata previo superamento di apposito esame con una commissione esterna, volto a verificare l'acquisizione di adeguate competenze tecnico professionali previste dal profilo professionale.

Sono considerati idonei i candidati che abbiano ottenuto una valutazione complessiva non inferiore a 60/100.

Accedono all'esame:

- a) i soggetti che hanno frequentato almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza;
- b) i soggetti che hanno avuto accesso al servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze secondo le indicazioni di cui al paragrafo 12 e che risultano aver avuto validate tutte le competenze del profilo.

9 Commissione d'esame

Le commissioni di cui al presente atto rientrano nella disciplina regionale ai sensi della ~~Con~~ D.G.R. n. 6-5441 del 29 luglio 2022.

Il ruolo di esperto del mondo del lavoro previsto da tale disciplina deve essere ricoperto da un Odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

10 Attestazione finale

In esito al percorso formativo è previsto il rilascio dell'attestato di qualifica, a fronte del superamento dell'esame finale. Gli attestati devono essere conformi ai modelli regionali vigenti.

11 Condizioni di equivalenza per i corsi svolti presso altre Regioni

La Regione Piemonte riconosce la piena equivalenza dei titoli rilasciati da altre Regioni che hanno recepito l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 ottobre 2021, recepito con DPCM del 9 marzo 2022 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2022). Tali casi non richiedono alcun tipo di valutazione da parte della Regione Piemonte.

12 Casi di esenzione del percorso formativo

Sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e del relativo esame coloro che alla data del **21 aprile 2018** che definisce l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018:

- 1 hanno avuto l'inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
- 2 hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell'assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l'esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell'assistente di studio odontoiatrico, e' necessario presentare anche l'attestato di formazione per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08 in ambito odontoiatrico.

Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio e' tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico.

13. Esenzione parziale

Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'assistente di studio odontoiatrico, all'interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data del 21 aprile 2018, data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui al paragrafo precedente punto 2 accedono, con l'esibizione del contratto di lavoro individuale registrato, al percorso formativo di 700 ore con un credito pari al massimo a 435 ore per un totale di frequenza pari almeno a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche.

Gli utenti così descritti devono fruire integralmente delle UF 2, 3 e 4 cui si aggiungono almeno 40 ore dell'UF 1 stabilite dall'agenzia formativa valutando caso per caso questa tipologia di utenti. Per questi casi specifici il conseguimento dell'attestato di qualifica avviene entro e non oltre il 21 aprile 2023.

14. Linee guida riconoscimento crediti

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti. Le indicazioni seguenti sono da considerarsi come una applicazione specifica delle disposizioni regionali in materia di crediti, prevista in caso di formazione regolamentata.

14.1 Riconoscimento dei crediti a seguito di percorsi di acquisizione delle competenze in ambito formale.

Possono essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento dei crediti esclusivamente corsi di formazione professionale della durata minima di 80 ore la cui frequenza è documentata, riconosciuti da:

- Regione Piemonte;
- associazioni di categoria ANDI e AIO;
- corsi svolti presso altre regioni, autorizzati, precedenti all'Accordo del 23 novembre 2017.

La formazione per la quale vengono riconosciuti i crediti deve essere conclusa da non più di 10 anni antecedenti all'entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018, ovvero il 21 aprile 2018, dal momento in cui viene richiesto il riconoscimento dei crediti, e presentare contenuti documentabili simili e attinenti allo Standard regionale.

In coerenza con la disciplina regionale in materia, i crediti formativi possono essere attribuiti esclusivamente da un ente accreditato presso la Regione Piemonte che abbia nel suo organico un addetto alle operazioni di certificazione inserito nel relativo elenco regionale.

Poste le condizioni fin qui espresse, il processo per il riconoscimento dei crediti, gli strumenti e le modalità da utilizzare devono attenersi alle prescrizioni del "Testo Unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti – PARTE A" approvato con D.D. 849 del 18/09/2017 e s.m.i..

14.2 Riconoscimento dei crediti a seguito di individuazione e validazione competenze in ambito non formale.

In coerenza con il Testo Unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti – PARTE B" approvato con D.D. 849 del 18/09/2017, la formazione regolamentata può prevedere un servizio di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze se prescritto in apposite linee guida.

Pertanto le seguenti indicazioni sono applicate in virtù del principio sopra espresso.

Sono ammessi a tali servizi i soggetti che abbiano maturato un'esperienza nello svolgimento di attività di assistente di studio odontoiatrico di almeno un anno consecutivo, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018, ovvero il 21 aprile 2018.

L'individuazione e validazione delle competenze in ambito non formale è effettuata esclusivamente da un ente titolato e inserito nell'elenco regionale relativo, che abbia nel suo organico la figura dell'Esperto in tecniche di certificazione (ETC) e che abbia ottenuto il riconoscimento del percorso formativo di Assistente di studio odontoiatrico.

A seguito del processo di individuazione e validazione possono essere riconosciuti un numero di crediti pari al totale delle ore del percorso, con accesso diretto all'esame finale, oppure solo parziali.

Qualora l'ente formativo metta a disposizione il servizio di individuazione e validazione delle competenze, dovrà descriverlo all'interno del progetto formativo presentato all'amministrazione regionale esplicitandone l'eventuale costo. L'indicazione di tale servizio dovrà altresì essere inserito all'interno del campo "Descrizione" del percorso formativo.

Il processo è soggetto alla tracciatura attraverso le fasi e i documenti previsti dal Testo Unico per la certificazione delle competenze e la concessione dei crediti – PARTE B" approvato con D.D. 849 del 18/09/2017.

15. Aggiornamento

Per coloro che conseguono l'attestato di qualifica ASO e per i lavoratori esentati di cui al precedente punto 12. è previsto l'obbligo di frequenza di eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno.

L'obbligo di aggiornamento annuale decorre dall'anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l'anno medesimo.

Nel caso di coloro che sono stati esentati dal corso di formazione ASO, la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni e PP.AA. del 7 ottobre 2021, recepito con DPCM del 9 marzo 2022, cioè entro il 18 maggio 2023.

I soggetti formatori abilitati a erogare l'aggiornamento sono agenzie formative accreditate ad erogare corsi di formazione o associazioni di categoria specifica, di datori di lavoro o di lavoratori. L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni e seminari a condizione che essi trattino contenuti specifici all'attività dell'assistente di studio odontoiatrico.

Non è necessario comunicare l'inizio del corso né chiedere alla Regione Piemonte l'autorizzazione per realizzare il corso di aggiornamento.

I soggetti formatori devono garantire la tracciabilità dell'aggiornamento effettuato attraverso la conservazione della registrazione e firma di presenza delle ore effettuate da ogni partecipante per il quinquennio successivo e rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli.

Al termine del corso il soggetto formatore rilascia un attestato di frequenza e profitto proprio, senza i loghi della Regione, in cui vengono citati i seguenti estremi "Aggiornamento Assistente di Studio Odontoiatrico, ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPCM del 9 marzo 2022-pubblicato in G.U. n. 102 del 3 maggio 2022 "Recepimento dell'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario.".

E' obbligo del lavoratore esibire idonea certificazione di avvenuto aggiornamento e consegnarne copia al datore di lavoro.

L'aggiornamento è consentito in modalità FAD per il totale delle ore previste.

Le 10 ore di aggiornamento non includono la formazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 81/08 e s.m.i..

16. Disposizione transitorie

In virtù di quanto previsto dalle disposizioni transitorie dei seguenti Accordi:

- Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2020;
- Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2021

si prevede quanto segue:

Dalla data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018, pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018, ovvero **il 21 aprile 2018**, possono essere assunti dipendenti con la qualifica contrattuale di Assistente alla poltrona, **privi dell'apposita qualifica professionale di Assistente di studio Odontoiatrico (ASO) sino al 20 Aprile 2022**, fermo restando:

- l'obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano l'attestato di qualifica di ASO, **entro il 20 Aprile 2025**, secondo quanto disposto nel presente atto.